



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA  
II^ SEZIONE PENALE

Il Giudice monocratico DOTT. *Alfredo Cosentino* r.  
penale nell'udienza del *07-06-16*

con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero,  
rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica  
DOTT.SSA *Mario Caputo*  
e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha pronunciato  
la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

*[Redacted]* *portato a Cosentino*  
*[Redacted]* *Detenuto ARR. D.M.*  
*[Redacted]* *Elettivamente domiciliato in [Redacted]*  
*[Redacted]* *Cosentino - ASSENTE PER RINUNCIA*

IMPUTATO

- 1) del reato di cui all' art. 116 comma 13 d. l. n. 285/92 come modificato per essersi posto alla guida dell'autovettura Opel Corsa targata *[Redacted]* senza la patente di guida.  
Acc. in Cosenza il 21.12.14.
- 2) Reato ex art. 4 legge 110/75 Per aver senza giustificato motivo portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico marca Virginia con lama di cm 7,5 e lunghezza complessiva cm 18, strumento atto ad offendere.  
In Cosenza pari data.
- 3) del reato ex art. 75 dlgs 159/11 per aver, commettendo i reati sub 1) e 2), violato le gli obblighi inerenti sulla sorveglianza speciale disposte con provvedimento del Tribunale di Cosenza misure di Prevenzione del 27.11.2013 per la durata di anni due.  
In Cosenza pari data.

identificate le persone offese in

visto l'art. 552 c.p.p.

N° *1556/16* Reg. Sen

N° *7309/14* R.N.R.

N° *919/15* Reg. Gen.

depositata in Cancelleria

il *05-09-16*

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*  
Dr. ssa *Teresa Vitardo*

*PG 06-09-16*

Fatto estratto contumaci

il

il

Fatto avviso di cui all'a.  
151 c.p.p.

IL CANCELLIERE

Fatto avviso esecutivo

il

Compilata scheda

il

N° *[Redacted]* Camp. Per

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM: condanna per tutti i reati, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi sette di arresto

Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste per i capi a) e c), assoluzione perché il fatto non costituisce reato per il capo b), in subordine minimo della pena.

## Svolgimento del processo

Con decreto di citazione in data 29.4.2015, [REDACTED] veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza in composizione monocratica per rispondere dei reati lui ascritti in rubrica.

All'udienza del 5 aprile 2016, celebrata in presenza dell'imputato, detenuto per altro, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti, esaurite le questioni preliminari, il Giudice dichiarava l'apertura del dibattimento e pronunciava l'ordinanza di ammissione delle prove documentali e testimoniali.

Il P.M. depositava il verbale di contestazione del 21.12.2014, il verbale di fermo amministrativo del veicolo OPEL CORSA tg. [REDACTED] l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza Sezione Misure di Prevenzione in data 27 novembre 2013, il verbale di perquisizione e quello di sequestro di un coltello a serramanico del 21.12.2014.

Si procedeva, quindi, all'esame del teste [REDACTED] (Compagnia C.C. Cosenza) e all'esame dell'imputato.

Alla successiva udienza del 7 giugno 2016, il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti istruttori legittimamente compiuti ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte.

All'esito della camera di consiglio il Giudice dava pubblica lettura della sentenza.

## Fatto e diritto

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria compiuta in dibattimento, deve affermarsi la penale responsabilità dell'imputato limitatamente al reato lui ascritto in rubrica al capo 2).

In data 21.12.2014, invero, una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cosenza procedeva al controllo dell'autovettura OPEL CORSA tg. [REDACTED], condotta dall'imputato, rilevando che lo stesso risultava privo della patente di guida, mai conseguita.

Inoltre, il [REDACTED] risultava destinatario di un provvedimento applicativo di una misura di prevenzione personale, irrogata con ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 27 novembre 2013 e, all'esito di perquisizione personale, indosso al medesimo, conservato all'interno del marsupio che aveva allacciato alla vita, era riposto un coltello a serramanico della lunghezza di cm 18 e lama di cm 7,5 (cfr. esame del teste [REDACTED] all'udienza del 5 aprile 2016 nonché verbale di contestazione del 21.12.2014, il verbale di

fermo amministrativo del veicolo OPEL CORSA tg. [REDACTED], l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza Sezione Misure di Prevenzione in data 27 novembre 2013, il verbale di perquisizione e quello di sequestro di un coltello a serramanico del 21.12.2014 in atti).

I dati di fatto così ricostruiti appaiono incontestabili, emergendo gli stessi sia dalle dichiarazioni del teste escusso della cui veridicità non v'è motivo di dubitare trattandosi di un ufficiale di polizia giudiziaria che ha riferito fatti compiuti nell'esercizio della sua attività di istituto, che dalle risultanze dei verbali relativi alle operazioni compiute allegati agli atti del processo.

In punto di diritto, i fatti come sopra ricostruiti integrano compiutamente la fattispecie criminosa contestata al capo 2) della rubrica, atteso che appare indubitabile che il coltello a serramanico del genere descritto nel verbale di sequestro in atti, costituisca oggetto atto all'offesa alla persona il cui porto appare vietato in assenza di valido motivo di giustificazione.

Invero, nel corso dell'esame, l'imputato riferiva che il coltello, casualmente trovato all'interno del cruscotto dell'autovettura indicata, intestata a [REDACTED] utilizzato per tagliare una bottiglia di plastica per rifornire l'auto rimasta priva di benzina e poi, casualmente, conservato nel marsupio invece che nel cruscotto dell'auto (cfr. esame dell'imputato all'udienza del 5 aprile 2016).

Le circostanze riferite dall'imputato, oltre a non incidere sulla sussistenza del reato, atteso che comunque il [REDACTED] continuava a portare con sé il coltello anche dopo averlo utilizzato per tagliare la bottiglia e, quindi, venuta meno la sua utilità, appaiono inverosimili oltre che mai palesate agli operanti all'atto del rinvenimento dello stesso. Non si comprende, infatti, perché mai tenere indosso, riposto all'interno di un marsupio normalmente finalizzato a conservare pochi oggetti molto rilevanti ovvero di continuo utilizzo quali documenti personali, sigarette etc., un oggetto appartenente ad altri dopo averlo utilizzato.

Anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza appare irrilevante atteso che si procede per una contravvenzione, punibile, pertanto, anche sulla base della sola colpa.

Deve, pertanto, essere affermata la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato lui ascritto al capo 2) della rubrica.

Quanto all'imputazione di guida senza patente, deve osservarsi come il reato indicato, a seguito dell'emissione del Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, risulta essere stato depenalizzato, prevedendosi la soggezione della relativa condotta unicamente a sanzione amministrativa.

Ciò comporta, ai sensi degli artt. 8 e 9 del citato d.lgs. 8/2016, la necessità di assolvere l'imputato con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", nonché, per la forza della stabilita applicabilità retroattiva delle sanzioni amministrative di nuova introduzione, la necessità di trasmettere gli atti all'autorità competente alla loro irrogazione, non essendo il reato estinto o prescritto alla data della presente decisione. L'Autorità che nel caso di specie si individua nel Prefetto territorialmente competente.

In ordine all'ultima ipotesi in contestazione, relativa alla prescrizione, imposta a tutti i sorvegliati speciali, di rispettare le leggi dello stato che si assume sanzionata dall'art. 75 D.lgs. 159/2011, deve osservarsi come, effettivamente, l'art. 5 L. 1423/1956, con la disposizione riprodotta senza modifiche dal vigente D.lgs. 159/2011, stabiliva che il sorvegliato speciale, tra l'altro, sia obbligato a "vivere onestamente, rispettare le leggi". Per consolidata giurisprudenza, che ha superato anche il vaglio della Corte Costituzionale, che lo ha ritenuto legittimo (cfr. sent. n. 282/2010), la prescrizione indicata avrebbe avuto un autonomo rilievo penale e sarebbe sanzionata dalla disposizione dell'art. 9 L. 1423/1956, oggi dal comma 7 dell'art. 75 D.lgs. 159/2011, per cui il sorvegliato speciale sarebbe punibile per qualunque condotta che violi una norma di legge, anche solo di carattere amministrativo.

Più recentemente, l'orientamento in esame è stato messo in discussione da uno di segno contrario, diffuso nella giurisprudenza di merito (cfr. *ex multis* C. App. Bari 23 giugno 2011, il cui percorso argomentativo lo scrivente ritiene di condividere).

Si osserva, infatti, che, allorché la condotta posta in essere dal sorvegliato speciale integri una diversa fattispecie di reato, la norma prevista dal comma 7 dell'art. 75 D.lgs. 159/2011 non risulta applicabile per il principio del *ne bis in idem* sostanziale sancito dall'art. 15 c.p. che fa divieto di punire per un medesimo fatto, con il meccanismo del concorso formale ex art. 81 comma 1 c.p. per due o più distinti titoli di reato, uno dei quali esaurisca integralmente l'altro. Non v'è dubbio, infatti, che la commissione di un reato da parte del sorvegliato speciale finirebbe con integrare ineluttabilmente anche il precetto dell'art. 9 L. 1423/1956, integrando, pertanto, un'indubitabile ipotesi di concorso apparente di norme.

Il principio appare confermato dalle prescrizioni contenute negli artt. 71, 72 e 73 del D.lgs. 152/2011, che prevedono un'autonoma sanzione ovvero un aumento di pena o la semplice applicazione della recidiva per la persona sottoposta a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo che ponga in essere specifici reati ovvero si metta alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente di guida. Anche in questo caso, non risulta applicabile la sanzione prevista dal comma 7 dell'art. 75 D.lgs. 159/2011 e, in passato,

Art. 9 L. 1423/1956, perché l'art. 84 c.p. esclude espressamente il reato complesso dall'applicazione della disciplina del concorso formale di reati.

Applicando, pertanto, il citato tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità, il campo residuo di applicazione della sanzione prevista dal comma 7 dell'art. 75 Dlgs. 159/2011, finirebbe limitato alle ipotesi di violazione di un precetto amministrativo, quale, ad esempio, la detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, il fumo in luogo pubblico etc. e all'ipotesi del sorvegliato speciale in via non definitiva che ponga in essere i fatti previsti dagli artt. 71, 72 e 73 del Dlgs. 152/2011.

L'esito del ragionamento non appare condivisibile, in primo luogo perché finisce per sanzionare più gravemente e indiscriminatamente condotte di non eccessiva gravità rispetto a quelle previste dai citati artt. 71, 72 e 73, solo in ragione della posizione di sorvegliato speciale in via non definitiva, ossia non di un elemento del fatto bensì del tipo di autore, in quanto, in mancanza di una specifica orma incriminatrice e a fronte del semplice, generico, precetto di non violare le leggi, la sanzione viene ricollegata esclusivamente alla qualità personale di sorvegliato speciale, con violazione, peraltro, del principio affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia EU del 28.4.2011 che ha affermato come il principio di proporzione tra fatto e sanzione costituisca un cardine del diritto penale europeo che deve sempre guidare l'interprete, espressione del quale è anche la sentenza della Corte Costituzionale 249/2010 che ha giudicato incostituzionale l'aggravante della c.d. "clandestinità" prevista dall'art. 61 n. 11 bis c.p.

Proprio in applicazione di tali principi, deve ritenersi che le prescrizioni la cui violazione appare sanzionabile sulla base della norma prevista dal comma 7 dell'art. 75 Dlgs. 159/2011, non possono ricondotte al generico precetto di non violare le leggi, ma soltanto quelle relative ai doveri tipici del sorvegliato speciale – come la ricerca di un lavoro, l'indicazione della dimora, il divieto di frequentare bettole etc.

L'orientamento indicato, risulta, più recentemente, confermato dalla sentenza delle s.u. penali della Corte di Cassazione che, in tema di violazione dell'obbligo, previsto per il sorvegliato speciale, di portare con sé la carta precettiva risponde della contravvenzione prevista dall'art. 660 c.p. e non del delitto previsto dal comma 7 dell'art. 75 Dlgs. 159/2011 (cfr. sentenza S.U. penali n. 32923 del 29.5.2014, Sinigaglia).

In conclusione, deve ritenersi che l'aver posto in essere le condotte contestate ai capi 1) e 2) della rubrica non integri la fattispecie prevista dall'art. 75, comma 7 del Dlgs. 159/2011, per cui il [REDACTED] deve essere assolto, per il capo 3), con formula di insussistenza del fatto. Quanto alla commisurazione della pena, per il reato di cui al capo 2), deve ritenersi che possano essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62

bis C.p. onde meglio adeguare la pena al fatto concreto e, considerati i criteri direttivi offerti dall'art.133 c.p., si ritiene pertanto equo irrogare la pena di mesi quattro di arresto e € 800 di ammenda così determinata (p.b. mesi sei di arresti e € 1.000,00 di ammenda, ridotta ex art.62 bis c.p. alla pena indicata).

La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in due precedenti occasioni preclude l'ulteriore concessione del beneficio.

Segue per legge il pagamento delle spese processuali.

**p.q.m.**

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara [redacted] responsabile del reato lui ascritto al capo 2) della rubrica, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di arresto e € 800 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve [redacted] dal reato lui ascritto al capo 1) della rubrica perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e da quello lui ascritto al capo 3) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Motivi riservati in giorni novanta.

Così deciso in Cosenza il 7 giugno 2016.

Il Giudice

(dr. Alfredo Cosenza)